

sioni da lui ritenuti, tranne quello di cui il montare sia meno gravoso al bilancio dello Stato.

« Qualora si tratti del cumulo di un impiego governativo con altro impiego non retribuito dallo Stato, si intenderà rinunciato l'impiego governativo.

« Art. 18. Per gli impiegati o provvisti di qualche assegno residenti fuori dello Stato, ma in Europa, il termine di cui sovra sarà di quattro mesi, e di sei mesi se fuori d'Europa.

« Essi faranno pervenire la loro dichiarazione al Ministero per gli affari esteri.

« Art. 19. Nulla sarà innovato circa i cumuli degli impieghi di qualunque natura, qualora ciascuno di questi cumuli nel suo complesso non ecceda la somma di lire 200 mensuali, e ciò fino all'attivazione delle leggi sulla purificazione degli stipendi.

« Nulla sarà pure innovato quanto al cumulo d'un impiego a carico dello Stato con altro retribuito da un istituto di beneficenza, e conferito prima della presente legge, ove la retribuzione di questo secondo impiego non ecceda la somma di lire 1500 annue, salva però la disposizione dell'articolo 3 pel caso d'incompatibilità dei due impieghi. »

LAZZARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Farò osservare alla Camera che nel progetto di legge quando esso fu sottoposto alla sua deliberazione si ammetteva il cumulo degli stipendi che non oltrepassasse le lire 100; io proposi allora alla Commissione un aumento nel fine di giovare agli impiegati delle provincie meridionali, trattandosi che colà si trova permesso il cumulo degli stipendi di lire 130 mensuali.

MAZZA, relatore. Non due stipendi, ma nel loro complesso.

LAZZARO. Allora con questa nuova locuzione si è ritornati al progetto antico.

MAZZA, relatore. Realmente quando si discusse questo articolo della proposta di legge, l'onorevole Lazzaro aveva proposto una maggior somma che allora la Commissione e la Camera ammisero, e che nel Senato fu ancora leggermente accresciuta.

Si è notato in quel recinto come qualche volta i due stipendi da mantenersi provvisoriamente potessero giungere fino alla somma di lire 200, e il Senato ammise questo aumento; ma è espressamente dichiarato nell'articolo del Senato che, per essere ammessi i due stipendi riuniti, non possano eccedere le lire 200 nel loro complesso; e non già, come sembra intendere l'onorevole preopinante, che ciascuno dei due stipendi provvisoriamente mantenuti insieme possano giungere fino a lire 200.

Dunque ben vede l'onorevole Lazzaro che nella proposta del Senato si tratta del complesso dei due stipendi, nè più nè meno che come si trattava nella sua stessa proposta; e voglio sperare che questo schiarimento lo persuaderà a votare per l'articolo di cui si tratta.

LAZZARO. Ma a me pare che ciascuno dei due im-

pieghi non debba eccedere la somma di lire 200 complessivamente.

MAZZA, relatore. Ciascun cumulo!

LAZZARO. Ma una delle due: o il cumulo, il complesso dei due impieghi poteva superare le lire 200, e allora io ritorno a fare la stessa proposta che aveva fatta allora, essendo mio intendimento che ciascuno degli impieghi potesse oltrepassare le lire 100.

Ricordo che io proponeva 130 lire per ciascun impiego. Con le modifiche del Senato, mi pare che si faccia un danno, perchè non si parla di ciascun impiego, ma di ciascun cumulo.

Se questo non è, non mi rimane nulla a dire.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole Lazzaro che quest'articolo non è niente cambiato; per conseguenza il senso dell'articolo non può essere diverso da quello che fu dalla Camera dei deputati sancito, mentre il Senato non ha fatto che mutare la cifra di 130 in 200.

La parola spetta al relatore.

MAZZA, relatore. Io voleva fare la stessa osservazione che ha fatto l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro non ha proposta a fare?

LAZZARO. Non intendeva che fare un'osservazione, ecco tutto.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, quest'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 20. La presente legge andrà in vigore il 1° ottobre 1862. »

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RICONOSCIMENTO DEI GRADI E DELLE PENSIONI MILITARI CONFERITI DAL GOVERNO SICILIANO DEL 1848.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione di questa legge, si metterà in discussione quella relativa al riconoscimento dei gradi e delle pensioni militari conferiti dal Governo siciliano nell'anno 1848.

Domanderò prima di tutto all'onorevole ministro della guerra se accetta il progetto della Commissione o quello del deputato La Masa.

PETITTI, ministro per la guerra. Accetto il progetto della Commissione e non quello del deputato La Masa.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del progetto della Commissione.

La discussione generale è aperta.

Il deputato La Masa ha facoltà di parlare contro il progetto. Lo prego però di riflettere che sarebbe forse meglio che prendesse la parola sull'articolo 2, perchè mi sembra che le sue osservazioni cadranno piuttosto su tale articolo.

LA MASA. Le mie osservazioni cadono sull'articolo 2 perchè quest'articolo riguarda il modo con cui saranno trattati gli ufficiali di cui è questione.